

INDICE

| | | |
|--|------|----|
| PREAMBOLO | Pag. | 2 |
| TITOLO I – REGOLAMENTO NOMINE | Pag. | 2 |
| Art. 1 (Ambito di applicazione) | Pag. | 2 |
| Art. 2 (Principi generali) | Pag. | 2 |
| CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI | Pag. | 3 |
| Art. 3 (Requisiti) | Pag. | 3 |
| Art. 4 (Procedura di verifica dei requisiti) | Pag. | 3 |
| CAPO II – DESIGNAZIONI E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO | Pag. | 4 |
| Art. 5 (Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo) | Pag. | 4 |
| Art. 6 (Procedura di nomina) | Pag. | 6 |
| CAPO III – NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Pag. | 7 |
| Art. 7 (Inquadramento delle nomine) | Pag. | 7 |
| Art. 8 (Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione) | Pag. | 7 |
| Art. 9 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) | Pag. | 8 |
| Art. 10 (Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione) | Pag. | 8 |
| Art. 11 (Revoca del Consiglio di Amministrazione) | Pag. | 9 |
| CAPO IV – NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI | Pag. | 9 |
| Art. 12 (Requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori) | Pag. | 9 |
| Art. 13 (Nomina dei componenti il Collegio dei Revisori) | Pag. | 10 |
| Art. 14 (Revoca del Collegio dei Revisori) | Pag. | 10 |
| CAPO V – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITA' INERENTI LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE E NORME TRANSITORIE | Pag. | 11 |
| Art. 15 (Pubblicità) | Pag. | 11 |
| Art. 16 (Norme Transitorie) | Pag. | 11 |

Preambolo

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO I – REGOLAMENTO NOMINE

Art. 1 (Ambito di applicazione)

- 1.1 Il presente Regolamento, di seguito “*Regolamento*”, disciplina, ai sensi dell’art. 6, comma 3, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, di seguito indicata come “*Fondazione*”, le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti l’Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 (Principi generali)

- 2.1 I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
- 2.2 Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell’adeguata presenza di genere.

CAPO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3 (Requisiti)

- 3.1 Ai componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio dei Revisori si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di conflitto di interessi, di sospensione e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso, salvo quanto ulteriormente specificato dal presente Regolamento, dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.
- 3.2 Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi in un Organo della Fondazione può essere nominato nuovamente in un Organo della stessa dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a 3 anni.
- 3.3 Non può, inoltre, assumere incarichi operativi nella Fondazione prima che siano trascorsi almeno 24 mesi chi ha ricoperto la carica di Presidente o di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.
- 3.4 Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La Fondazione, successivamente alla nomina, provvede a richiedere l'esibizione del certificato dei carichi penali pendenti e del certificato generale del casellario giudiziario, nonché ogni altra certificazione o documentazione ritenuta necessaria per comprovare il possesso dei requisiti o dei titoli richiesti, al fine di procedere all'accertamento dei requisiti.

Art. 4 (Procedura di verifica dei requisiti)

- 4.1 Ciascun Organo statutario e il Consiglio di Amministrazione, per il Presidente e per chi esercita le funzioni di Segretario Generale, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità, l'assenza delle cause di incompatibilità, di conflitto di

interessi, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

- 4.2 Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma 1, ogni componente produce la documentazione di cui al precedente art. 3, comma 4.
- 4.3 Per le nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e di colui che esercita le funzioni di Segretario Generale, la verifica è svolta dal Consiglio di Amministrazione inizialmente nella sua seduta di insediamento e comunque nei trenta giorni successivi. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione.
- 4.4 Per le nomine dei componenti effettivi il Collegio dei Revisori la verifica è svolta dal Collegio inizialmente nella sua seduta di insediamento. La verifica viene effettuata separatamente per ciascun interessato e con la sua astensione. Oltre alla documentazione indicata all'art. 3, comma 4, del presente Regolamento, l'interessato produce il certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.
- 4.5 Gli esponenti che vengono a trovarsi in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica comunicano tempestivamente tali circostanze all'Organo competente affinché possa adottare le misure necessarie.

CAPO II – DESIGNAZIONI E NOMINE NELL'ORGANO DI INDIRIZZO

Art. 5 (Requisiti e criteri di designazione e nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo)

- 5.1 I soggetti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo e l'Organo di Indirizzo per le conseguenti nomine si attengono a quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto, salvo quanto ulteriormente specificato nei successivi commi.
- 5.2 Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti l'Organo di Indirizzo devono essere scelti, come previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, tra persone che possiedono appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi e hanno maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero hanno svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati.

- 5.3 Il Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascun componente, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione richiedendo l'indicazione di una terna di nominativi per ogni soggetto da nominare; in relazione a particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, anche con riferimento alle attività intraprese, l'Organo di Indirizzo può individuare preventivamente ed oggettivamente gli ambiti entro i quali i designati devono avere maturato i requisiti richiesti dallo Statuto.
- 5.4 Nella formazione delle terne di candidati gli enti di cui all'art.20, comma 3, dello Statuto, assicurano la presenza di entrambi i generi in ciascuna di esse.
- 5.5 Tali designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione relativa riferita a ciascun candidato indicato nella terna, ai fini della verifica del possesso dei requisiti.
- 5.6 Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato di 45 giorni, o nella formazione della terna non venga assicurata la presenza di entrambi i generi, o una persona risulti designata nell'ambito di più terne, la procedura si ripete per non più di una volta nei confronti del designante nei termini di cui ai commi successivi.
- 5.7 Nel caso di mancato rispetto delle modalità o del termine previsto o nel caso che non sia stata assicurata la presenza di entrambi i generi, il Presidente invita i designanti, mediante una richiesta motivata, a produrre una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5.8 Nel caso in cui una persona sia designata nell'ambito di più terne, il Presidente invita il soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale a provvedere ad una nuova designazione nel termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5.9 La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale, ovvero da una apposita Commissione per le nomine all'uopo costituita dall'Organo di Indirizzo, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati da uno specifico Regolamento approvato dall'Organo di Indirizzo.
- 5.10 Qualora i soggetti cui compete la designazione non provvedano secondo le indicazioni ed i termini stabiliti, la designazione è effettuata entro i trenta giorni successivi alla richiesta dal

Prefetto di Perugia, che si uniforma agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'ente che ha omesso di effettuare la designazione.

- 5.11 Nel caso in cui anche il Prefetto di Perugia non provveda entro il termine previsto, la nomina relativa è effettuata dall'Organo di Indirizzo entro i successivi trenta giorni mediante cooptazione di personalità di chiara ed indiscussa fama, assicurando che venga in ogni caso mantenuta la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali.
- 5.12 Per quanto riguarda i componenti di designazione assembleare, nei tre mesi precedenti la scadenza del mandato, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, il Presidente della Fondazione convoca l'Assemblea per la designazione, con ordine del giorno indicante espressamente l'adempimento cui l'Assemblea è chiamata, il numero dei componenti da designare e i requisiti di professionalità richiesti per i medesimi.
- 5.13 Non possono essere nominati componenti l'Organo di Indirizzo coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione degli incarichi di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), dello Statuto.

Art. 6 (Procedura di nomina)

- 6.1 Nella nomina dei componenti, l'Organo di Indirizzo adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare un assetto dell'Organo adeguato alle finalità perseguite e una adeguata presenza di genere, in conformità a quanto di seguito definito.
- 6.2 L'Organo di Indirizzo, sulla base dell'attività istruttoria di cui al precedente art. 5, comma 9, procede agli adempimenti per la nomina, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione.
- 6.3 L'Organo di Indirizzo procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile, nonché sui nominativi designati dall'Assemblea dei Soci; ogni componente l'Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto.
- 6.4 Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità. In caso di voto segreto, il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede di voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. La scheda bianca viene computata

ai fini del calcolo dei votanti. Nelle votazioni relative alle terne, in caso di parità di voti, prevarrà, ad esito della relativa votazione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

- 6.5 Qualora nessuno dei candidati compresi nella terna, ovvero i candidati designati dall'Assemblea non ottengano, dopo la prima votazione, il numero di voti necessario per essere eletti, l'Organo di Indirizzo procede ad una seconda votazione dei candidati e, se necessario, alla terza votazione.
- 6.6 Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina ed a provvedere nello stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4.

CAPO III – NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 (Inquadramento delle nomine)

- 7.1 Nella nomina e nella revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione l'Organo di Indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

Art. 8 (Requisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

- 8.1 I componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, devono essere in possesso, come previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto, di appropriate conoscenze nelle materie inerenti i settori ammessi e devono avere maturato, per almeno un triennio, esperienze nell'ambito dell'insegnamento universitario, delle libere professioni, delle attività imprenditoriali, manageriali, di ricerca, ovvero devono avere svolto funzioni dirigenziali senza demerito presso enti pubblici o privati.
- 8.2 Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione degli incarichi di cui all'art. 8, comma 1, lett. d), dello Statuto.

Art. 9 (Nomina del Consiglio di Amministrazione)

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Organo di Indirizzo su proposta del Presidente mediante presentazione di una lista.
- 9.2 La lista deve essere composta da personalità aventi i requisiti previsti dall'art. 6, comma 7, dello Statuto con un'equilibrata rappresentanza dei settori di intervento e degli ambiti territoriali in cui opera la Fondazione assicurando la presenza del genere meno rappresentato.
- 9.3 La votazione viene effettuata con voto a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto segreto, il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede di voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. La lista risulta eletta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. La scheda bianca viene computata ai fini del calcolo dei votanti.
- 9.4 Se la proposta non è approvata con la maggioranza richiesta dall'art. 24, comma 7, dello Statuto, l'Organo di Indirizzo è convocato entro 10 giorni per la votazione di una nuova proposta formulata dal Presidente sulla base di quanto emerso nella discussione nell'ambito dell'Organo.
- 9.5 Ove nel corso del mandato debba procedersi alla sostituzione di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Indirizzo, su proposta del Presidente, provvede alla nomina con la maggioranza richiesta dall'art. 24, comma 7, dello Statuto.
- 9.6 Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina ed a provvedere nello stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti.
- 9.7 In caso di mancata accettazione della carica – entro il previsto termine di 15 giorni dalla notifica della nomina – da parte del soggetto indicato, l'Organo di Indirizzo provvede ad una nuova nomina.
- 9.8 In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, alla convocazione dell'Organo di Indirizzo provvede il Vice Presidente, o in caso di sua assenza il componente l'Organo di Indirizzo più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.

Art. 10 (Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nomina il Vice Presidente.
- 10.2 In sede di votazione ogni componente il Consiglio di Amministrazione può esprimere un solo voto.

- 10.3 Salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida diversamente e all'unanimità, la votazione ha luogo a scrutinio segreto e in quest'ultimo caso il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore.
- 10.4 Risulta eletto il componente il Consiglio di Amministrazione che ottiene un numero di voti superiore alla metà dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti; la scheda bianca viene computata ai fini del calcolo dei votanti.
- 10.5 Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta dal precedente comma 4, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

Art. 11 (Revoca del Consiglio di Amministrazione)

- 11.1 La proposta di revoca del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. f) e dell'art. 25, comma 9, dello Statuto, deve essere motivata con riferimento a gravi violazioni di legge o dello Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Organo di Indirizzo o quando ricorra una giusta causa. Essa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'Organo di Indirizzo aventi diritto al voto.
- 11.2 La proposta va depositata negli uffici di segreteria della Fondazione e comunicata ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 11.3 Essa deve essere discussa in una apposita seduta dell'Organo di Indirizzo da convocarsi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal suo deposito.
- 11.4 In tale seduta anche i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno diritto di parola e di presentare deduzioni scritte.
- 11.5 L'Organo di Indirizzo delibera sulla proposta, ai sensi dell'art. 24, comma 7, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

CAPO IV – NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 12 (Requisiti dei componenti il Collegio dei Revisori)

- 12.1 Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo.

- 12.2 I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e devono possedere i requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, di decadenza e di sospensione delle funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 12.3 Non possono essere nominati componenti il Collegio dei Revisori coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione degli incarichi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), dello Statuto.

Art. 13 (Nomina dei componenti il Collegio dei Revisori)

- 13.1 Il Collegio dei Revisori è nominato, in conformità all'art. 23, comma 1, lett. g), dello Statuto, dall'Organo di Indirizzo su proposta del Presidente della Fondazione che indica anche il nome del Presidente.
- 13.2 La votazione viene effettuata con voto a scrutinio segreto, salvo che l'Organo di Indirizzo non decida diversamente e all'unanimità. In presenza di voto segreto, il Segretario Generale assume le funzioni di scrutatore, predisponendo apposite schede di voto, sovrintendendo alla votazione ed effettuando lo spoglio delle stesse. La lista risulta eletta se ottiene la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. La scheda bianca viene computata ai fini del calcolo dei votanti.
- 13.3 Se la proposta non è approvata con la maggioranza richiesta dall'art. 24, comma 7, dello Statuto, l'Organo di Indirizzo è convocato entro 10 giorni per la votazione di una nuova proposta formulata dal Presidente sulla base di quanto emerso nella discussione nell'Organo.
- 13.4 Ove nel corso del mandato debba procedersi alla sostituzione di un membro del Collegio dei Revisori, l'Organo di Indirizzo, su proposta del Presidente, provvede alla nomina con la maggioranza richiesta dall'art. 24, comma 7, dello Statuto.

Art. 14 (Revoca del Collegio dei Revisori)

- 14.1 La proposta di revoca del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g) e dell'art. 30, comma 11, dello Statuto, deve essere motivata con riferimento a gravi violazioni di legge o dello Statuto o quando ricorra una giusta causa. Essa deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'Organo di Indirizzo aventi diritto al voto.

- 14.2 La proposta va depositata negli uffici di segreteria della Fondazione e comunicata ai componenti il Collegio dei Revisori.
- 14.3 Essa deve essere discussa in una apposita seduta dell'Organo di Indirizzo da convocarsi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal suo deposito.
- 14.4 In tale seduta anche i componenti il Collegio dei Revisori hanno diritto di parola e di presentare deduzioni scritte.
- 14.5 L'Organo di Indirizzo delibera sulla proposta, ai sensi dell'art. 24, comma 7, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica aventi diritto di voto.

CAPO V – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DELLE ATTIVITA' INERENTI LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE E NORME TRANSITORIE

Art. 15 (Pubblicità)

- 15.1 Il presente Regolamento, i nominativi dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, i loro *curriculum* e le misure dei compensi previsti per gli incarichi negli Organi sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione.
- 15.2 Il presente Regolamento viene inoltre trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti l'Organo di Indirizzo unitamente alle disposizioni statutarie e, se adottato, al Codice Etico.

Art. 16 (Norme transitorie)

- 16.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte di questo Organo di Indirizzo.